

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 584)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PESSI, BARBARESCHI, BITOSSI e MACAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1959

Norme integrative ed interpretative della legge 1° luglio 1955, n. 638,
sulla previdenza del personale delle aziende private del gas

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge (1° luglio 1955, n. 638, nel regolare nuovamente il trattamento per la previdenza delle aziende private del gas, ha istituito il « Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas ».

Tale Fondo che costituisce una gestione autonoma dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha le funzioni previdenziali prima esercitate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, più comunemente dette « Previden-gas », costituito in base al Contratto collettivo nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas 28 ottobre 1929; a tale successione nelle funzioni corrisponde una completa successione nel patrimonio, giacchè, per l'articolo 2 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono trasferite al nuovo ente « le attività e le passività, gli oneri e i diritti, le riserve comunque costituite, l'arredamento degli uffici, le attrezzature, i materiali e, quanto altro di pertinenza dell'ente venuto a cessare ».

Risulta da ciò evidente — e fu questa anche l'intenzione del legislatore — che del

nuovo Fondo dovessero fruire gli stessi lavoratori che già erano iscritti al vecchio Istituto nazionale di previdenza: senonchè il primo comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, adottando la formula non chiara di « dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato eccetera » ha dato luogo ad una interpretazione per cui i dipendenti della Società per azioni Ansaldo-Coke di Genova-Cornigliano, i quali erano già iscritti al vecchio Istituto di previdenza, sono stati esclusi dal nuovo Fondo solo perchè la Società suddetta esercita, oltre all'industria del gas per uso pubblico, anche attività industriali che non li farebbero rientrare strettamente nella dizione della legge; e ciò con palese violazione dei diritti dei suddetti lavoratori anche in quanto contribuenti del vecchio Istituto di previdenza e quindi titolari di una quota del patrimonio del vecchio Istituto trasfusa nel nuovo Fondo di previdenza.

Fra l'altro, va ricordato che il diritto dei dipendenti della Ansaldo-Coke ad essere iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gas venne riconosciuto con deliberazione 4 agosto 1940, n. 42389/372, dell'allora Ministero delle corporazioni che dispose l'inquadramento delle Società Ansaldo-Coke fra gli industriali del gas ed acquedotti ed anche da una successiva sentenza del tribunale di Genova 8 agosto 1941. Nel periodo post-bellico, il diritto degli stessi lavoratori alla iscrizione all'Istituto di previdenza venne ribadito con il riconoscimento della applicabilità agli stessi del Contratto collettivo nazionale 29 novembre 1946 per i dipendenti delle aziende del gas; mentre — d'altra parte — la società Ansaldo-Coke provvede a sistemare i suoi rapporti con l'Istituto di previdenza mediante versamento allo stesso di lire 30.000.000 a copertura dei contributi relativi al periodo precedente e stipulazione degli opportuni accordi per il futuro.

Risulta da ciò la necessità di riparare prontamente al difetto che si nota al citato primo comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955 mediante una interpretazione autentica di essa norma che valga a renderla chiaramente applicabile ai lavoratori della Ansaldo-Coke i quali — pure avendone diritto sono attualmente privi delle prestazioni del Fondo di previdenza di cui fruiscono invece, tutti gli altri lavoratori delle aziende private del gas.

Nè si creda che il danno da eliminare sia irrilevante, per i lavoratori interessati, dato che il Fondo di previdenza suddetto garantisce ai propri iscritti pensioni notevolmente superiori a quelle della Previdenza sociale, per il servizio delle quali ha riscosso — in passato — anche dai lavoratori della Ansaldo-Coke contributi che sono andati a formare quel patrimonio che si è trasferito dal vecchio Istituti al nuovo Fondo: dal che ne deriva che la interpretazione che si invoca alla norma citata dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955 costituirà un atto di doverosa giustizia.

Per quanto sopra, invochiamo i vostri unanimi suffragi sul disegno di legge che segue e che, nella sua dizione generica, mentre è idoneo a comprendere nelle prestazioni del nuovo Fondo di previdenza i dipendenti della società Ansaldo-Coke, non comporta il pericolo di altre estensioni dato che fra le ditte produttrici di gas che fossero esercenti anche di altre attività industriali, soltanto la Società suddetta era iscritta al vecchio Istituto di previdenza dei dipendenti delle aziende del gas, mentre nessun'altra ditta avente le stesse caratteristiche era iscritta allo stesso Istituto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 9, primo comma, della legge del 1° luglio 1955, n. 638, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas si interpreta nel senso che sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli impiegati ed operai, sia attualmente in servizio sia di futura assunzione, addetti ai servizi di produzione e distribuzione del gas ed ai servizi tecnici, amministrativi, contabili ed accessori relativi ai medesimi, dipendenti

da tutte le aziende che erano già iscritte, prima della emanazione della predetta legge, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, di cui all'articolo 2 della legge stessa, comprese quelle che oltre al servizio di produzione del gas svolgevano e svolgono altre attività industriali e commerciali, anche se prevalenti.

Art. 2.

Debbono essere iscritti al Fondo per gli impiegati ed operai di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, anche i lavoratori di cui all'articolo precedente dipendenti da aziende private del gas istituite dopo l'emanazione della stessa legge.